

Eure Inox S.r.l.
Procedura Whistleblowing

Rev.	Oggetto	Redatto	Verificato	Approvato	Data
0	Procedura Whistleblowing – Prima Emissione	<i>Risorse Umane</i>	<i>Consulente</i>	<i>Amministratore Unico</i>	06-12-2023

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	OBBIETTIVO E SCOPO.....	4
3.	ADOZIONE E DIFFUSIONE.....	4
4.	SOGGETTI SEGNALANTI: “CHI” PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE	4
5.	OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI: “COSA” SEGNALARE.....	4
6.	PRINCIPI GENERALI.....	6
7.	I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	7
8.	LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	8
9.	IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA (ANAC).....	9
10.	DIVULGAZIONI PUBBLICHE.....	11
11.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	12
12.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	12
13.	CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE CORRELATA.....	12

1. PREMESSA

La Legge n. 179/2017 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” e da ultimo il D.lgs. n. 24/2023 recante “*Attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, sono progressivamente intervenuti sul tema della tutela dei lavoratori, pubblici e privati (detti anche “*whistleblower*”), che segnalino o denunciino, a tutela dell’integrità dell’ente di appartenenza, reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, al fine di garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, e contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione sia nel settore pubblico che privato (il “**Decreto Whistleblowing**”).

Per “*whistleblowing*” si intende la segnalazione di qualsiasi notizia riguardante condotte (anche omissive) e fatti che – anche solo potenzialmente – non siano conformi alla legge, ai principi enunciati nel Codice Etico di Eure Inox S.r.l. (di seguito la “**Società**” o “**Eure Inox**”), al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ex del D. Lgs. 231/2001 (di seguito il “**Modello Organizzativo**”) o alle procedure adottata dalla Società.

Alla luce della recente normativa, assume ulteriore rilevanza la garanzia di riservatezza del contenuto della segnalazione nonché della tutela dell’identità del segnalante; nessuna sanzione potrà essere applicata in capo al segnalante per aver inviato la segnalazione, salvo che quest’ultima sia presentata al solo scopo di arrecare danno al soggetto segnalato e nella consapevolezza di aver agito con dolo o mala fede.

In conformità all’art. 4 del Decreto Whistleblowing, la Società ha istituito appositi canali dedicati alla effettuazione delle segnalazioni, idonei a garantire l’efficacia della segnalazione stessa e contemporaneamente a tutelare l’identità del segnalante (cfr. Paragrafo 7 che segue).

2. OBIETTIVO E SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare la gestione delle segnalazioni, di regolamentare i canali di segnalazione attivati dalla Società, il relativo funzionamento e definire l'oggetto delle segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing.

3. ADOZIONE E DIFFUSIONE

La presente procedura ha decorrenza dal 06-12-2023 e ogni successivo aggiornamento annullerà e sostituirà, dalla data di sua emissione, tutte le versioni emesse in precedenza. L'aggiornamento della procedura è riservato all'Organo Amministrativo della Società.

Al fine di rendere nota la presente procedura ai dipendenti della Società ed ai terzi, la stessa verrà pubblicata sul sito della Società www.eureinox.it, nonché affissa nelle bacheche informative della stessa Società.

4. SOGGETTI SEGNALANTI: “CHI” PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Possono effettuare una segnalazione:

- lavoratori subordinati (indipendentemente dall'inquadramento contrattuale);
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- coloro che hanno un rapporto di interesse con la Società (ad esempio i fornitori), liberi professionisti (ad esempio gli avvocati, i commercialisti, i notai, etc.) e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che svolgono la propria attività presso la Società;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI: “COSA” SEGNALARE

Il contenuto della segnalazione dovrà avere ad oggetto **(i)** la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti e/o richiamati dal Decreto Legislativo 231/2001, ovvero **(ii)** la violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico adottato dalla Società, ovvero ancora **(iii)** più in generale il verificarsi di condotte illecite, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del contesto lavorativo.

Ogni segnalazione, per essere tenuta in considerazione, dovrà:

- essere circostanziata e fondata su elementi precisi e concordanti;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante;
- contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) i dati identificativi del soggetto segnalante;
 - b) l'oggetto della segnalazione (il fatto accaduto o la violazione ritenuta);
 - c) generalità del soggetto segnalato;
 - d) i riferimenti temporali del fatto oggetto di segnalazione;
 - e) ove esistenti, generalità di eventuali altri soggetti in grado di riferire sui fatti oggetto della segnalazione.

Il segnalante deve, poi, arricchire la segnalazione quanto più possibile con ulteriori elementi che possano facilitare le attività di verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza, soggetto individuato dalla Società per la gestione delle segnalazioni (“**Gestore**”) (ad esempio: documenti da allegare che possano confermare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione e/o ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati, foto, audio messaggi, riferimenti a persone coinvolte, etc.).

Non verranno prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell'istruttoria:

- a) le segnalazioni inerenti a fatti che non siano riferibili né al personale, né all'ambito di intervento della Società;
- b) le segnalazioni aventi esclusivamente ad oggetto doglianze o lamentele di carattere personale;
- c) le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci,
- d) le segnalazioni anonime, salvo che successivamente alla segnalazione, il segnalante decida di disvelare i propri dati identificativi.

A tale ultimo proposito, la Società incentiva ad effettuare le segnalazioni in modalità “non anonima”, in ragione delle tutele assicurate al segnalante dalla normativa vigente e da Eure Inox.

6. PRINCIPI GENERALI

La presente procedura è fondata sui seguenti principi generali:

a) **protezione del segnalante.**

Eure Inox garantisce i segnalanti contro qualsiasi azione ritorsiva come conseguenza della segnalazione, quali, a titolo esemplificativo: licenziamento, sospensione, retrocessione, demansionamento, trasferimento ingiustificato, mobbing, molestie sul luogo di lavoro;

b) **tutela della riservatezza.**

Tutte le informazioni ricevute nell'ambito della segnalazione saranno trattate dal Gestore in via riservata e facendo in modo che l'accesso alle segnalazioni sia limitato ai soli soggetti autorizzati. In particolare, i fatti oggetto della segnalazione, ivi inclusi i nominativi dei soggetti che sono coinvolti (così come qualunque elemento in grado di rilevare o ricavarne l'identità) non saranno diffusi dal Gestore, il quale potrà condividere le informazioni ricevute solamente nella misura in cui ciò sia assolutamente necessario per il compimento di indagini e accertamenti sui fatti stessi. In particolare, è fatto assoluto divieto di comunicare il nome del segnalante, con le limitate eccezioni di seguito individuate:

- i) qualora il segnalante rilasci il proprio consenso espresso alla rivelazione della sua identità;
- ii) qualora la richiesta provenga dall'autorità giudiziaria;
- iii) qualora in correlazione alla segnalazione, sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione, calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, consentita solo per le deroghe sopra elencate, è fonte di responsabilità disciplinare, impregiudicate le eventuali ulteriori possibili conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, al fine di favorire l'effettuazione delle segnalazioni, rientrano tra i soggetti meritevoli di tutela:

- il facilitatore, ossia una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- i colleghi di lavoro del segnalante e che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto soggetto un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

7. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Al fine di agevolare il *whistleblower* nella trasmissione di eventuali segnalazioni, Eure Inox garantisce la scelta fra le seguenti modalità di segnalazione interna:

- in **forma scritta**, tramite l'utilizzo di:
 - a) **piattaforma informatica** accessibile da parte di tutti i segnalanti al link: <https://eureinox.trusty.report> (la “**Piattaforma Web**”), la quale garantisce la sicurezza e la protezione dei dati dell'identità del segnalante, la riservatezza del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La Piattaforma Web è gestita da una società specializzata in sistemi aziendali per segnalazioni interne; pertanto, i dati non vengono trasferiti, né gestiti tramite i server di Eure Inox; questo garantisce che le segnalazioni non vengano tracciate sui server aziendali, i dati siano sempre protetti e vi abbia accesso esclusivamente il soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni.
 - b) **canali e tecniche tradizionali in formato cartaceo** mediante l'utilizzo di doppia busta. Nello specifico, la prima busta deve contenere i dati identificativi del segnalante (unitamente alla copia del documento di riconoscimento) mentre la seconda deve contenere i dettagli della segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa indicante la dicitura “*All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza*”.

La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del Gestore.
- c) in **forma orale**, contattando il numero telefonico 02-66995591 e conferendo direttamente con il Gestore, ovvero chiedendo di poter svolgere un incontro diretto con quest'ultimo al fine di comunicargli direttamente l'oggetto della segnalazione.

In caso di segnalazione verbale, il Gestore è tenuto a trascrivere integralmente quanto riferito dal segnalante e sottoporrà il rapporto al segnalante per apportare eventuali modifiche e firmarlo per accettazione.

La segnalazione erroneamente presentata ad un soggetto diverso dal Gestore e/o attraverso un canale diverso da quelli sopra individuati deve essere trasmessa, a cura del soggetto ricevente, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore, utilizzando gli appositi canali e dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante. In ogni caso, chiunque dovesse a qualsiasi titolo ricevere erroneamente una segnalazione è tenuto a:

- i) mantenere la più stretta riservatezza in relazione all'identità del segnalante, del segnalato e delle altre persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione;
- ii) non divulgare e mantenere la più stretta riservatezza in relazione al contenuto della segnalazione e ai documenti ad essa eventualmente allegati;
- iii) non trattenere copia della segnalazione e, ove la segnalazione erroneamente ricevuta sia contenuta in un'e-mail, procedere alla sua definitiva eliminazione a seguito dell'inoltro al Gestore.

8. LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di gestire le segnalazioni in conformità alla normativa applicabile, il Gestore ha il compito di:

- 1) rilasciare al *whistleblower* un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della stessa;
- 2) verificare la presenza dei dati e delle informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza delle segnalazioni e, laddove ritenuto necessario, richiedere al segnalante eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive in merito alla segnalazione;
- 3) qualora ritenga che la segnalazione possa rivelarsi fondata, avviare le verifiche ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati, avvalendosi delle strutture competenti e coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla segnalazione. Per lo svolgimento di eventuali ulteriori indagini che si rendessero necessarie e/o opportune, il Gestore potrà avvalersi del supporto delle strutture aziendali più idonee ovvero di *auditor*, consulenti e soggetti esterni specializzati, fermo il rispetto delle protezioni garantite al segnalante;
- 4) se la segnalazione appare *prima facie* manifestamente infondata o generica, tale da non consentire la comprensione dei fatti, o corredata da documentazione inadeguata o inconcludente, la segnalazione viene archiviata prestando informativa al segnalante;

- 5) nel caso in cui la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata ma comunque meritevole di attenzione, richiedere ulteriori elementi al segnalante mediante il medesimo canale di segnalazione utilizzato dallo stesso;
- 6) se la segnalazione rispetta i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing, avviare l'indagine sui fatti o i comportamenti segnalati per valutarne la sussistenza;
- 7) fornire riscontro sugli esiti della segnalazione, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in assenza di tale avviso di ricevimento della segnalazione, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

A valle del completamento dell'istruttoria, e qualora la segnalazione risulti fondata, il Gestore ha il compito di:

- a) proporre all'Amministratore Unico l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato; e
- b) redigere una relazione di sintesi sulle indagini svolte e le prove prese in considerazione, e sottoporla all'Amministratore Unico, in modo che si possano elaborare eventuali piani di intervento necessari per colmare le criticità e/o problematiche riscontrate nell'ambito della suddetta istruttoria.

Il Gestore delle segnalazioni ha il compito di proporre all'Amministratore Unico della Società l'avvio di un procedimento disciplinare:

- nei confronti del segnalante qualora la segnalazione si riveli infondata e sia accertato il dolo o la malafede dello stesso;
- nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di una delle condotte indicate dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, qualora venga accertata la violazione delle misure di tutela del segnalante
- nei confronti di coloro che sono stati riconosciuti autori della condotta illecita oggetto della segnalazione.

9. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA (ANAC)

Il segnalante, conformemente a quanto previsto agli artt. 6 e 7 del Decreto Whistleblowing, può effettuare una segnalazione mediante un "canale di segnalazione esterna", istituito e gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – "ANAC" – (per i cui dettagli si rinvia alla pagina del sito istituzionale dedicata <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>). Il canale di segnalazione esterna garantisce, anche mediante il ricorso a strumenti di crittografia,

la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'accesso al canale di segnalazione esterna è tuttavia consentito solo se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- nel contesto lavorativo del segnalante, non sia stato attivato, ancorché obbligatorio, il canale di segnalazione interno, ovvero questo anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Whistleblowing; ovvero
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito (il riferimento è ai casi in cui il canale interno sia stato attivato dall'ente ed utilizzato dal segnalante, ma il soggetto al quale è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, nei termini previsti dal Decreto Whistleblowing, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta); ovvero ancora
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere – ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate e informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici supposizioni – che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - i) alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio, a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione, etc.);
 - ii) la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsioni (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante); ovvero
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente da parte di una autorità pubblica per salvaguardare un interesse, la salute e/o la sicurezza della collettività nonché per proteggere l'ambiente.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta, tramite la piattaforma informatica, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche ovvero mediante un incontro diretto con un esponente dell'ANAC.

L'ANAC, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della segnalazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Whistleblowing, rilascia al segnalante un

avviso di ricevimento, salvo il caso in cui ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante.

In ogni caso, l'ANAC, entro 3 (tre) mesi, o se ricorrono giustificate e motivate ragioni entro 6 (sei) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione, deve fornire riscontro al whistleblower in merito alla segnalazione.

10. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il Decreto Whistleblowing ha introdotto un'ulteriore modalità di segnalazione, consistente nella divulgazione pubblica (tramite la stampa, *social network*, mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone), al fine di rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni di cui il segnalante sia a conoscenza.

Il segnalante potrà beneficiare delle misure di protezione e tutele previste per legge solo se, al momento della divulgazione pubblica della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito nei termini previsti dal Decreto Whistleblowing;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse (ad esempio in caso di situazione di emergenza e di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna all'ANAC (di cui al Paragrafo 9 che precede) possa comportare il rischio di ritorsioni, o possa non avere efficace seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli la propria identità, non viene in rilievo e, quindi, non è garantita la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto Whistleblowing per il segnalante. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un *nickname*, che comunque non ne consente l'identificazione, non potranno essere garantite le tutele previste dal Decreto Whistleblowing, salvo che lo stesso non disveli successivamente la propria identità.

11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Gestore è soggetto ad uno specifico obbligo di riservatezza in merito alle segnalazioni che gli pervengono tramite i canali sopra descritti.

Inoltre, è fatto divieto assoluto a chiunque venga a conoscenza del contenuto di una segnalazione, anche solo accidentalmente, di divulgarne il contenuto a qualsiasi persona, inclusi soggetti esterni alla Società (ad esempio parenti, familiari o amici).

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione viene svolto nel pieno rispetto della normativa *privacy*, tenuto conto dell'equo bilanciamento tra i diritti del segnalato ed il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante mettendo in atto le misure tecniche e organizzative previste nella presente procedura adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali in conformità alla normativa vigente. Ai sensi del Decreto Whistleblowing, l'esercizio dei diritti da parte del segnalante o del segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa *privacy*), in relazione ai propri dati personali trattati, può essere limitato per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del segnalante.

13. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE CORRELATA

Al fine di garantire la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, le segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque per un periodo di tempo non superiore a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (i.e. archiviazione diretta, risultanze dell'istruttoria finale; trasmissione alle Autorità competenti, etc.); sarà pertanto il Gestore ad autorizzare la cancellazione e/o la distruzione dell'eventuale documentazione cartacea ed informatica conservata. Gli organi e le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente procedura assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, la riservatezza e la protezione dei dati personali del segnalante e del segnalato.